



Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest

Approvato con Delibera di Giunta n. 51 del 3/11/2022

Sommario

| | |
|--|----|
| Art.1 – Definizioni..... | 3 |
| Art.2 – Oggetto del Regolamento e principi generali | 3 |
| Art.3 - Sede dell'Organismo | 3 |
| Art. 4 - Competenze dell'Organismo..... | 3 |
| Art. 5 - Organi..... | 4 |
| Art.6 - Consiglio Direttivo..... | 4 |
| Art. 7 - Il Referente..... | 4 |
| Art. 8 - La Segreteria Amministrativa..... | 6 |
| Art. 9 - Elenco dei Gestori della crisi e criteri di iscrizione..... | 6 |
| Art.10 - Gestore della Crisi | 6 |
| Art. 11 - Procedura..... | 7 |
| Art. 12 - Indennità spettante all'Organismo di Composizione..... | 7 |
| Art. 13 - Riservatezza | 8 |
| Art. 14 - Modifiche al Regolamento..... | 8 |
| Art.6 - Allegati | 8 |
| Allegato "A": Regolamento di Autodisciplina | 10 |
| Sezione Prima: Criteri Generali | 10 |
| Art.1 - Finalità e Ambito di applicazione..... | 10 |
| Art. 2 - Determinazione delle condotte soggette a sanzione | 10 |
| Art. 3 - Tipologia ed entità delle sanzioni | 10 |
| Art. 4 - Sanzioni di lieve entità e criteri di graduazione | 10 |



| | |
|---|--|
| Art. 5 - Sanzioni di media entità e criteri di graduazione..... | 11 |
| Art.6 - Sanzioni di grave entità e criteri di graduazione..... | 12 |
| Sezione Seconda: Criteri Generali..... | 12 |
| Art.7 - Divieto di svolgere attività per l’Organismo senza incarico..... | 12 |
| Art. 8 - Obbligo del gestore: Indipendenza dalle parti coinvolte nella procedura..... | 12 |
| Art. 9 - Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza all’Organismo e Rapporti con le Autorità amministrative..... | 13 |
| Art. 10 - Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza al Tribunale | 13 |
| Art. 11 - Obbligo del gestore: Riservatezza..... | 14 |
| Art. 12 - Obbligo del gestore: Personalità della prestazione | 14 |
| Art. 13 - Obbligo del gestore: divieto di percepire compensi dalle parti..... | 14 |
| Art. 14 - Obbligo del gestore: Competenza e aggiornamento professionale | 15 |
| Art. 15 - Norme di rinvio | 15 |
| Art. 16 - Altre azioni a tutela dell’organismo | 15 |
| Sezione Terza: Procedura per l’applicazione delle sanzioni | 15 |
| Art. 17 - Criteri generali e ambito di applicazione | 15 |
| Art. 18 - Soggetto titolare del potere di vigilanza, controllo e disciplinare | 15 |
| Art. 19 - Prima fase: contestazione..... | 15 |
| Art. 20 - Seconda fase: Diritto di Difesa del Gestore | 16 |
| Art. 21 - Modifica della contestazione in peius..... | 16 |
| Art. 22 - Modifica della contestazione in melius..... | 16 |
| Art. 23 - Conclusione del procedimento | 16 |
| Art. 24 - Termini del procedimento | 17 |
| Allegato “B”: Criteri per la determinazione dei compensi..... | 18 |
| TITOLO I (Titolo 1) | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 1 - Indennità e compensi..... | 18 |
| Art. 2 - Parametri | 18 |



| | |
|--|----|
| Art. 3 - Riduzione..... | 18 |
| Art. 4 - Spese generali e spese borsuali | 19 |
| Art. 5 -Limiti massimi | 19 |

Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- b) “Regolamento”: il D.M.24 settembre 2014, n.202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura;
- c) “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’Ente costituito presso la CCIAA ai sensi dell’art. 2 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, iscritto a semplice domanda all’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, ai sensi della Legge e del Regolamento;
- d) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- e) «Gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- f) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il Gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
- g) «Referente»: la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi, al quale sono attribuiti, con atto interno all’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla Legge e dal Regolamento;
- h) «Segreteria»: la struttura che presta attività di supporto all’Organismo per la Gestione della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell’Organismo

Art.2 – Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento dell’Organismo”) ed i relativi allegati disciplinano l’organizzazione interna dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (in seguito denominato "Organismo").

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficacia, efficienza, celerità e professionalità e si propone di attualizzarli a livello operativo.

Art.3 - Sede dell’Organismo

L’Organismo ha sede presso la sede legale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e presso le sedi operative di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Art. 4 - Competenze dell’Organismo



L'Organismo svolge il servizio di Gestione della crisi da Sovraindebitamento, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni.

L'Organismo può organizzare attività di formazione e divulgazione sulle possibilità offerte dalla legge e per la creazione di un team di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

L'Organismo è in ogni caso, tenuto a:

1. istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
2. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi; non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
3. a trasmettere al responsabile del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.
4. ad adottare il Codice di Autodisciplina dei Gestori delle crisi di cui all'Allegato A.

Art. 5 - Organi

L'Organismo è composto dai seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo
- b) un Referente;
- c) una Segreteria Amministrativa;
- d) Gestore della crisi.

Art.6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ed è composto da un massimo di nove membri, oltre al Segretario Generale, nominati dalla Giunta camerale tra i Presidenti degli Ordini di cui all'art. 4 comma 2, all'uopo convenzionati, o loro delegati.

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

1. Stabilire eventuali ulteriori criteri di iscrizione dei Gestori della crisi all'elenco dell'Organismo ed i requisiti di formazione, in aggiunta ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
2. Svolgere funzioni propositive su tematiche inerenti all'Organismo;
3. Svolgere attività consultiva sulle tematiche poste all'attenzione del Comitato dal Referente;
4. Approvare le linee guida operative per la gestione delle procedure.

Per lo svolgimento di tali funzioni il Consiglio Direttivo si avvale della Segreteria dell'Organismo.

Art. 7 - Il Referente

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei Gestori della crisi.



Il Referente è individuato nel Dirigente competente del Servizio cui è affidata la Segreteria dell'Organismo.

Al Referente sono attribuite le seguenti competenze:

1. esamina le domande di iscrizione presentate dai Gestori e ne decreta l'ammissibilità o meno ai fini dell'inserimento nel relativo elenco;
2. è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
3. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori e delibera sull'ammissibilità delle domande presentate anche ai fini dell'assenza di conflitti d'interesse;
4. nomina e/o sostituisce il Gestore della crisi, acquisendo le dichiarazioni d'indipendenza;
5. controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
6. assicura il regolare e tempestivo svolgimento delle procedure nel rispetto delle norme vigenti anche in materia di trattamento dei dati personali;
7. presenta al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'andamento dell'Organismo, delle procedure e dei tempi, da esso gestite.
8. Svolge tutte le eventuali ulteriori competenze attribuite dalla vigente normativa in capo all'Organismo

Nell'assegnazione degli incarichi il Referente ricorre, di norma, ad un criterio rotativo prediligendo i Gestori che non sono stati ancora nominati, ovvero che hanno gestito un numero di procedure inferiori rispetto agli altri; all'uopo, il Referente effettua un'istruttoria ispirata da criteri di celerità e di snellezza tenendo conto della natura e dell'importanza dell'affare, del numero di soggetti coinvolti nella procedura, dell'entità del debito o, eventualmente, del patrimonio del debitore.

Il Referente nella nomina, individua preferibilmente il Gestore tra quelli operanti nella provincia di residenza o sede del richiedente, ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento.

Il Referente può inoltre evitare di nominare Gestori della Crisi che siano incorsi in sanzioni nel quinquennio precedente, anche disciplinari, laddove iscritto ad un Albo professionale.

In ragione della particolarità e della complessità della procedura da assegnare, il Referente può, in deroga ai criteri di cui ai commi precedenti, assegnare l'incarico a chi ha già gestito procedure analoghe, valutando le prestazioni rese dal professionista, i risultati ottenuti e la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, nonché l'esperienza maturata dal Gestore.

Il Referente dell'Organismo può disporre la sostituzione del Gestore della crisi anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati gli obblighi su di lui gravanti e derivanti dalla legge, dai regolamenti ovvero dal codice di autodisciplina allegato al presente regolamento.

Il Referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Il Referente è revocato dal proprio incarico con provvedimento motivato del Segretario Generale quando commette sistematicamente violazioni di lieve entità ovvero una o più violazioni di media o grave entità secondo i criteri definiti nella sezione prima del Regolamento di Autodisciplina.



Salvo che il fatto non costituisca illecito disciplinare, per la procedura di contestazione si applica il procedimento di cui alla sezione terza del Regolamento di Autodisciplina di cui all'Allegato "A".

Art. 8 - La Segreteria Amministrativa

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi prestando attività di supporto all'Organismo.

La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario scelto tra un dipendente della Camera di Commercio, che svolge le funzioni di responsabile della Segreteria medesima, e da una o più unità di personale appositamente individuate in ogni sede della Camera.

I componenti devono essere indipendenti e imparziali essendo loro preclusa la possibilità di entrare nel merito della Gestione della crisi e di fornire attività di consulenza giuridica.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, eventuale curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria esegue le comunicazioni, le notifiche e le operazioni previste e richieste dalla procedura sino all'accettazione della nomina da parte del Gestore.

Art. 9 - Elenco dei Gestori della crisi e criteri di iscrizione

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone, su indicazione del Consiglio Direttivo, il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo, i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti.

Art.10 - Gestore della Crisi

Il Gestore della crisi assicura la corretta esecuzione e gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

A tal proposito, egli svolge il proprio ruolo con diligenza professionale, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia e informa la sua condotta ai principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.



Il Gestore è titolare di una serie di facoltà ed è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del debitore, del Giudice e dei creditori che, in via esemplificativa sono indicati nelle Linee Guida operative.

Il Gestore, salvo il caso di conflitto di interesse, può rinunciare alla nomina solo per gravi e giustificati motivi.

Il Gestore è tenuto a rapportarsi con il Referente relazionando periodicamente sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso;

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni normative primarie, secondarie e di quanto stabilito dal presente regolamento, dai suoi allegati e dalle Linee Guida Operative dell'Organismo.

Art. 11 - Procedura

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di ausilio dell'Organismo nella Gestione della crisi tramite i moduli predisposti dalla Segreteria e messi a disposizione secondo modalità telematiche sul sito web dell'amministrazione.

La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, nonché dell'avvenuto versamento dell'acconto, trasmette la richiesta al Referente dell'Organismo.

Il Referente dell'Organismo designa il Gestore della crisi tra gli iscritti all'elenco applicando criteri di cui all'art. 7, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all'Organismo ed al Gestore l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.

Poiché il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore della crisi, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e, comunque, a fornire tutte le informazioni utili ai fini della relazione particolareggiata del Gestore, è stabilito che in caso il debitore non fornisca nei termini assegnati la documentazione, le informazioni, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera del Gestore, quest'ultimo informa tempestivamente il Referente. Quest'ultimo assegnerà formalmente al debitore un termine (compreso tra 15 e 30 giorni) scaduto il quale la procedura sarà dichiarata decaduta e chiusa d'ufficio con distruzione di tutta la documentazione acquisita. Resta fermo il diritto per l'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute.

Il debitore può richiedere al Referente dell'Organismo la sostituzione del Gestore della crisi per giustificati motivi e può sempre segnalare comportamenti dello stesso non conformi alla legge ovvero al regolamento e ad i suoi allegati.

Art. 12 - Indennità spettante all'Organismo di Composizione



L'indennità comprende le spese di Segreteria, fissate forfettariamente in Euro 200,00, oltre IVA, da corrispondere contestualmente alla presentazione della richiesta.

Fermo quanto dovuto per indennità forfettaria e salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.

I compensi, così determinati, sono ridotti del 25%.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.000,00 oltre oneri di legge. Tale importo corrisponde, ad ogni modo, anche al compenso minimo da versare all'Organismo per qualsiasi procedura richiesta.

Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo.

Conclusa la procedura, all'Organismo spetta, altresì, un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di acconti sui compensi nel corso della procedura.

Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento (c.d. Allegato "B").

Art. 13 - Riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal Giudice ai sensi di legge. Tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge conservano il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche successive all'approvazione del presente Regolamento o dei relativi allegati saranno effettuate con deliberazione della Giunta Camerale.

Art.6 - Allegati

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:



Allegato "A": Regolamento di Autodisciplina

Allegato "B": Criteri per la determinazione dei compensi



Allegato "A": Regolamento di Autodisciplina

Sezione Prima: Criteri Generali

Art.1 - Finalità e Ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato dall'Organismo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma quinto, del D.m. 202/2014.

Il regolamento si applica alle procedure definite dalla Legge 3/2012 e dal D. Lgs. 14/2019 ed individua:

secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi di cui al D.m. 202/2014 e derivanti dagli incarichi ricevuti;

la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni;

i criteri per la nomina e per la sostituzione del Gestore nell'incarico.

Art. 2 - Determinazione delle condotte soggette a sanzione

Fatte salve le norme di rango primario e/o secondario applicabili alle procedure di cui alla Legge 3/2012 e al D. Lgs. 14/2019, i fatti soggetti a sanzione sono previsti nel presente regolamento di autodisciplina.

Al gestore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord - Ovest.

Quando il Gestore è iscritto ad un albo professionale trovano applicazione, laddove compatibili, anche le norme deontologiche del relativo ordine di appartenenza

Art. 3 - Tipologia ed entità delle sanzioni

Le sanzioni applicabili al Gestore per la violazione degli obblighi su di lui gravanti sono le seguenti:

1. Annotazione contestazione nella scheda del gestore con invito a tenere la condotta conforme all'obbligo violato;
2. Revoca dell'incarico del Gestore;
3. Sospensione del Gestore dall'albo dei Gestori da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
4. Cancellazione del Gestore dall'Albo dei Gestori tenuto dall'organismo con impossibilità di futura iscrizione.

Il referente può nei casi di maggiore gravità portare a conoscenza del relativo Ordine Professionale il fatto contestato.

Art. 4 - Sanzioni di lieve entità e criteri di graduazione

La sanzione per le violazioni di lieve entità è la contestazione della violazione che il Referente muove al Gestore invitandolo a tenere la condotta conforme alla norma.

La violazione è di lieve entità quando l'incidenza dell'obbligo violato sulla procedura ovvero la condotta tenuta ovvero gli effetti derivanti da essa non presentano ripercussioni sulla procedura ovvero sono trascurabili tenuto conto degli interessi coinvolti.



A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma primo le seguenti condotte:

1. il compimento di atti della procedura, previa nomina, ma con accettazione della stessa trasmessa dopo dieci giorni;
2. la comunicazione di un fatto soggetto all'obbligo di riservatezza a terzi senza che da tale circostanza derivi alcun pregiudizio per le parti coinvolte nella procedura;
3. il ricevimento di un anticipo di modesta entità dal debitore per il compimento di un atto dovuto della procedura (ad esempio: per un'iscrizione presso la conservatoria immobiliare richiesta dalla procedura).

Art. 5 - Sanzioni di media entità e criteri di graduazione

Le sanzioni per le violazioni di moderata entità sono la revoca dell'incarico e la sospensione fino ad un anno del Gestore dall'Albo dei Gestori.

La violazione è di media entità quando gli effetti derivanti da una condotta non conforme a norma sono tali da incidere sul rapporto di fiducia tra l'organismo ed il gestore ovvero pongono in pericolo la soddisfazione dell'interesse sotteso ad una corretta gestione della procedura ovvero quando comportano ripercussioni, più o meno rilevanti, sulla procedura in atto e/o sugli interessi ad essa sottesi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente le seguenti condotte:

- la violazione del principio della personalità della prestazione;
- la presenza di un interesse personale del Gestore alla gestione della procedura tale da compromettere il suo giudizio d'imparzialità;

Di norma, per le violazioni di media entità il Referente applica la sanzione della revoca dell'incarico.

Qualora, per lo stato di avanzamento della procedura, non sia possibile procedere alla revoca dell'incarico, il Referente applica la sospensione dall'Albo da uno a sei mesi.

Il referente può applicare la sospensione da uno a sei mesi quando:

1. per lo stato di avanzamento della procedura, la revoca dell'incarico risulterebbe ininfluenza (perché, ad esempio, prossima alla conclusione) ovvero quando gli inadempimenti ovvero gli effetti derivanti dalla condotta tenuta dal compositore sono tali da menomare significativamente gli interessi delle parti coinvolte nella procedura ovvero recare un sensibile pregiudizio;
2. qualora la condotta tenuta dal Gestore non risulti conforme a quei principi di professionalità, disponibilità, correttezza, cortesia, richiesti dalla natura dell'incarico assegnato ed emergono significative violazioni dei principi poc'anzi annunciati.

Il referente può applicare, congiuntamente alla revoca, anche la sospensione da sei mesi ad un anno quando:

1. emergono rilevanti inadempimenti nell'ambito della gestione della procedura ovvero il Gestore pone in essere condotte od omissioni che si pongono in stridente contrasto con il regolare svolgimento della procedura e con gli obblighi normativi, professionali e regolamentari su di lui incombenti (ad esempio: il Gestore riceve dal debitore consistenti anticipi);
2. il Gestore omette di corrispondere, ovvero corrisponde ma con notevole ritardo (superiore a 15 gg), a richieste del Ministero secondo quanto previsto dal D.m.202/2014 e succ. m. e. i...



Art.6 - Sanzioni di grave entità e criteri di graduazione

La sanzione per le violazioni grave entità è la Cancellazione del Gestore dall'Albo dei Gestori tenuto dall'organismo che preclude la possibilità di iscriversi nuovamente presso l'albo tenuto dall'organismo.

La violazione è di grave entità quando la condotta tenuta dal gestore ha sortito effetti pregiudizievoli per la o sulla procedura e/o per gli interessi ad essa sottesi, nei confronti di una o più delle parti coinvolte, ovvero ha comportato il verificarsi di eventi tali da eliminare alla radice il rapporto di fiducia tra l'Organismo ed il Gestore.

Rientrano in questa categoria, oltre alle ipotesi espressamente previste dal presente codice di autodisciplina e i comportamenti di cui al precedente comma, tutte le condotte penalmente rilevanti.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma secondo le seguenti ipotesi:

1. diffamazione del debitore o di uno dei creditori
2. truffa condotta a danno del debitore o dei creditori
3. attestazione mendace di uno dei requisiti d'indipendenza
4. compimento di atti della procedura in difetto di nomina ovvero compimento degli stessi sotto prestanome

Quando nei confronti di un Gestore è pendente un procedimento penale, il Referente procede a sospendere cautelativamente il Gestore per la durata del procedimento e nomina un nuovo gestore.

Sezione Seconda: Criteri Generali

Art.7 - Divieto di svolgere attività per l'Organismo senza incarico

Il Gestore non può svolgere alcun incarico per l'Organismo senza essere preventivamente nominato dal Referente ed aver assolto gli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

La gestione di una procedura, ovvero il compimento di un singolo atto della stessa, in violazione del primo comma comporta la cancellazione del Gestore dall'Albo dell'Organismo.

Alla stessa sanzione soggiace il Gestore che svolge attività di composizione della Crisi quale prestanome per conto di terzi.

Il Referente, nel più breve tempo possibile, porta a conoscenza delle parti interessate nella procedura e al relativo Ordine di Professionale di appartenenza la condotta tenuta dal compositore.

Art. 8 - Obbligo del gestore: Indipendenza dalle parti coinvolte nella procedura

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto in ordine all'esito della procedura di sovraindebitamento.

La qualifica di Gestore della Crisi è, inoltre, incompatibile con una o più delle seguenti circostanze:

1. essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza, l'imparzialità e la relativa equidistanza (art. 11, comma tre);
2. trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del c.c. e, più in particolare:



- a. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- b. essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c. avere prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Se il Referente ha fondate ragioni di temere che difettino uno o più requisiti d'indipendenza del Gestore, può procedere a sospendere in via cautelare l'incarico assegnato al gestore avviando contestualmente la procedura di cui alla sezione terza.

Accertata definitivamente l'assenza o la presenza di uno dei requisiti ostativi all'indipendenza del Gestore, il Referente procede a revocare l'incarico al compositore della crisi nominando un nuovo compositore.

In considerazione del requisito d'indipendenza violato, il referente sospende il Gestore dall'Albo dei Gestori sino ad un massimo di un anno e, nei casi di maggiore gravità, può disporre la cancellazione dell'iscrizione del compositore dall'Albo tenuto dall'organismo.

Art. 9 - Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza all'Organismo e Rapporti con le Autorità amministrative

Entro 10 gg. dal ricevimento della nomina del Referente, a pena di decadenza della facoltà di accettare, il Gestore della crisi trasmette all'Organismo di Composizione della Crisi per ciascun affare per il quale è designato una comunicazione con la quale accetta espressamente l'incarico dichiarando, l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti ostativi di cui all'articolo precedente.

Il Referente, sempre che non abbia già comunicato la nomina ad un nuovo gestore, può considerare efficace anche un'accettazione tardiva; in tal caso, se il gestore ha compiuto atti inerenti alla procedura, lo contesta per iscritto annotando il fatto nel fascicolo personale del gestore.

Se il gestore omette di comunicare la dichiarazione di accettazione e d'indipendenza, il referente può applicare la sanzione della sospensione dall'Albo dei Gestori fino a sei mesi.

Nel più breve tempo possibile, il referente nomina un nuovo gestore e comunica la revoca dell'incarico alle parti della procedura.

Il Gestore della crisi è altresì tenuto a corrispondere immediatamente a ogni richiesta del Ministero in relazione alle disposizioni normative di cui al D.m. 202/2014 e succ. m. e. i.

In ragione del ritardo di cui al comma precedente, il Referente procede a qualificare la sanzione secondo i criteri stabiliti nella sezione prima e ne individua la relativa entità.

Art. 10 - Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza al Tribunale

La dichiarazione d'indipendenza è portata a conoscenza del tribunale dal Gestore contestualmente al deposito della proposta di risoluzione della crisi da sovra indebitamento.

Il gestore comunica al Referente di aver esattamente ottemperato all'obbligo di cui al primo comma.



La reiterata violazione dei commi precedenti, per un numero di tre volte nel corso del quinquennio, comporta la sospensione da un mese sino a sei mesi dall'Albo dei Gestori della Crisi.

Previa contestazione, il Referente invita il Gestore a sanare l'omissione di cui ai commi precedenti nel più breve tempo possibile, rimanendo impregiudicata qualunque decisione del Tribunale in proposito.

Art. 11 - Obbligo del gestore: Riservatezza

Il referente è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed è altresì obbligato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

La violazione dell'obbligo di cui al comma primo, nei casi di minore gravità, è contestata direttamente dal Referente e annotata sul fascicolo personale del gestore; nei casi di maggiore gravità, può comportare la sospensione del Gestore dall'Albo dei Gestori della crisi sino a sei mesi.

La reiterata della violazione dei commi precedenti, per un numero di tre volte nel corso del quinquennio, può comportare la cancellazione del Gestore dall'Albo dei Gestori della Crisi, avuto riguardo all'entità e alle conseguenze prodotte dal comportamento tenuto dal compositore.

Qualora dalla violazione dell'obbligo in esame derivino conseguenze gravissime nei confronti della procedura o delle parti in essa coinvolte, il Referente previa revoca dell'incarico può disporre, in luogo della sospensione, la cancellazione del Gestore dall'Albo tenuto dall'Organismo.

Art. 12 - Obbligo del gestore: Personalità della prestazione

Il gestore della crisi, salvo il disposto dell'art. 2) lett. f) del D.m. 202/2014, è tenuto ad eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Gestore della crisi e i suoi Ausiliari non possono svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

La violazione delle fattispecie di cui alla presente disposizione sono sanzionate con la revoca e, nei casi più gravi, con la sospensione da sei mesi ad un anno.

Art. 13 - Obbligo del gestore: divieto di percepire compensi dalle parti

Al gestore della crisi ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

La violazione del primo comma, nei casi di lieve entità, è contestata direttamente dal Referente ed è annotata nel fascicolo personale del Gestore.

Nei casi di maggiore gravità, il referente può revocare l'incarico assegnato al Gestore.

La reiterata violazione dei commi precedenti nel corso del quinquennio da parte del compositore comporta la sospensione dall'Albo dei Gestori sino ad un anno.

Nei casi più gravi il Referente, in ragione dell'entità della/e somma/e percepita/e, può disporre la cancellazione dall'Albo dei Gestori.



Art. 14 - Obbligo del gestore: Competenza e aggiornamento professionale

Il Gestore della crisi deve garantire la propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra-indebitamento, anche per il tramite della partecipazione a corsi di formazione.

Il Gestore della crisi deve rifiutare l'incarico quando non ritiene di svolgere adeguatamente la procedura assegnata.

Art. 15 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui al presente regolamento concorrono con le disposizioni normative di rango primario e secondario applicabili ai procedimenti di cui alla legge 3/2012 e ss. m. e i. e al D.Lgs. 14/2019.

Art. 16 - Altre azioni a tutela dell'organismo

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento non precludono alla Camera di Commercio la facoltà di attivare azioni risarcitorie nei confronti del Gestore per il ristoro dei danni subiti.

Sezione Terza: Procedura per l'applicazione delle sanzioni

Art. 17 - Criteri generali e ambito di applicazione

L'applicazione delle sanzioni di cui alla sezione prima e seconda del presente regolamento è regolata dalla procedura definita nella presente sezione.

La procedura è conformata da criteri di celerità, informalità e snellezza e le comunicazioni tra le parti interessate avvengono, di norma, tramite posta elettronica certificata.

Art. 18 - Soggetto titolare del potere di vigilanza, controllo e disciplinare

Il Referente è il soggetto che vigila sul rispetto degli obblighi gravanti sull'Organismo e sugli adempimenti richiesti al Gestore della Crisi dalla legge, dal presente regolamento ovvero dai suoi allegati.

Art. 19 - Prima fase: contestazione

Qualora il Referente venga a conoscenza di fatti che costituiscono violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento o da altre norme da questo richiamate, le contesta per iscritto al Gestore entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La contestazione deve indicare:

1. la violazione contestata, corredata con gli elementi di prova a sostegno;
2. l'entità della sanzione che sarà comminata all'esito del procedimento qualora l'accertamento risulti fondato;
3. l'indirizzo telematico della posta elettronica certificata del Referente;
4. un termine non superiore a 10 gg entro cui il Gestore può depositare una memoria difensiva e/o chiedere di essere ascoltato, con l'avvertimento che in difetto il procedimento si concluderà comunque a prescindere dalla sua partecipazione.



Quando il fatto assume una particolare gravità e può pregiudicare gli interessi delle parti coinvolte nella procedura o la procedura stessa, il Referente può, con succinta motivazione, sospendere in via cautelare l'incarico assegnato al Gestore.

Il provvedimento diventa efficace quando è consegnato presso la casella postale di posta certificata del compositore, ovvero quando questi ne viene comunque a conoscenza.

Art. 20 - Seconda fase: Diritto di Difesa del Gestore

Entro 10 gg dal ricevimento della contestazione, il Gestore della Crisi può presentare al referente una propria memoria difensiva/o chiedere la fissazione di un'udienza per essere personalmente ascoltato.

L'udienza è, di norma, fissata dal Referente entro i 10 giorni successivi dalla richiesta presentata dal Gestore il quale può sempre farsi assistere da un proprio legale o altra persona di fiducia.

All'esito dell'udienza, il Referente conferma oppure revoca il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo precedente.

Dell'udienza è redatto sommario verbale.

Art. 21 - Modifica della contestazione in peius

Quando, a seguito della presentazione della memoria difensiva da parte del Gestore ovvero all'esito dell'udienza, emergono nuovi fatti a carico del gestore, il Referente li contesta senza indugio assegnando un termine non superiore a 10 giorni per presentare una memoria difensiva integrativa sui nuovi fatti oggetto di contestazione.

Art. 22 - Modifica della contestazione in melius

Quando, a seguito della presentazione della memoria difensiva ovvero all'esito dell'udienza, il Referente ritiene che la contestazione sia infondata procede ad archiviare il procedimento e ne dà comunicazione al Gestore.

Quando il referente ritiene che la contestazione sia solo in parte infondata, l'archivia per quella parte ed assegna un termine al Gestore, non superiore a 10 giorni, per presentare una memoria difensiva integrativa sui restanti fatti oggetto di contestazione.

Art. 23 - Conclusione del procedimento

Entro dieci giorni dal termine di scadenza del deposito della memoria difensiva ovvero integrativa, il Referente conferma ovvero revoca la propria contestazione, con provvedimento motivato e comunicato al Gestore della Crisi.

Quando il Referente conferma la contestazione, il provvedimento e l'entità della sanzione sono annotati nel fascicolo personale del gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del presente regolamento.

Se il referente archivia il procedimento, dello stesso non vi è fatta alcuna menzione nel fascicolo personale del gestore.



Art. 24 - Termini del procedimento

I termini del procedimento sono perentori per il Gestore e comportano la decadenza delle facoltà contemplate dalle relative disposizioni del presente regolamento.



Allegato “B”: Criteri per la determinazione dei compensi

Art. 1 - Indennità e compensi

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, e le indennità previsti dall'art. 12 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 12, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Parametri

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3 - Riduzione

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%¹.

Sono in ogni caso dovuti gli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.000,00 oltre oneri di legge. Tale importo corrisponde, ad ogni modo, anche al compenso minimo da versare all'Organismo per qualsiasi procedura richiesta.

¹ Si tratta di un'ipotesi che tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40 % ex art. 16.4 del Regolamento



Art. 4 - Spese generali e spese borsuali

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5 -Limiti massimi

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.